

## ELENCO DEI REATI AMBIENTALI E RISPETTIVE SANZIONI INTRODOTTE NEL D.LGS 231/2001

Le **sanzioni** applicate per i "reati ambientali" all'interno del D.Lgs 231/2001 sono **esprese in quote**.

Ciascuna quota ha un valore pecuniario **variabile da 258,23 a 1.549,37 euro**.

La definizione dell'importo di ogni quota è affidata alla discrezionalità del giudice che, allo scopo di assicurare l'efficacia e la proporzionalità della sanzione, valuta sia la gravità del reato ambientale commesso sia le condizioni patrimoniali ed economiche in cui versa l'ente/impresa.

Vengono riportati di seguito i reati ambientali e le rispettive sanzioni di maggiore interesse per il nostro settore (evidenziati in neretto) previsti all'interno del D.Lgs 231/2001 (come modificato dal decreto legislativo n. 121 del 7 luglio 2011).

<b>REATI AMBIENTALI</b> <b>violazioni al D.Lgs 152/06 e s.m.i</b> <b>(Testo Unico dell'Ambiente)</b>	
<b>Reato</b>	<b>Sanzione</b>
<b>Scarichi di acque reflue industriali</b> , senza autorizzazione (articolo 137, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Scarico di <b>acque reflue industriali</b> contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 dello stesso Codice ambientale (articolo 137, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Scarico di <b>acque reflue industriali</b> contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Superamento valori limite</b> in caso di scarico di acque reflue industriali (articolo 137, comma 5 primo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Scarichi</b> di acque reflue industriali <b>oltre i limiti</b> , più restrittivi fissati dalle Regioni (articolo 137, comma 5 secondo periodo del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Mancata osservanza dei divieti di <b>scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque</b> sotterranee (articolo 137, comma 11 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
<b>Scarico nelle acque del mare</b> da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Attività di raccolta, <b>trasporto, recupero</b> , smaltimento, commercio ed intermediazione di <b>rifiuti non pericolosi senza autorizzazione</b> (articolo 256, comma 1, lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (articolo 256, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Attività di <b>raccolta, trasporto</b> , recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di <b>rifiuti pericolosi</b> senza autorizzazione (articolo 256, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Realizzazione</b> o gestione di <b>discarica</b> non autorizzata (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

Effettuazione di attività non consentite di <b>miscelazione di rifiuti</b> (articolo 256, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Realizzazione o gestione di <b>discarica</b> non autorizzata con destinazione della discarica, anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (articolo 256, comma 3 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
<b>Inquinamento del suolo</b> , del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio senza provvedere alla bonifica (articolo 257, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
<b>Inquinamento, tramite sostanze pericolose</b> , del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di <b>rischio senza provvedere alla bonifica</b> (articolo 257, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Predisposizione di un <b>certificato di analisi di rifiuti</b> , fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Traffico illecito di rifiuti</b> (articolo 259, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Attività organizzata</b> al fine del traffico illecito di rifiuti (articolo 260, comma 1 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote
Attività organizzata al fine del traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (articolo 260, comma 2 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote
Predisposizione di un <b>certificato di analisi di rifiuti</b> , utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
<b>Omissione</b> , in caso di rifiuti pericolosi, di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la <b>copia cartacea della scheda Sistri</b> — Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Uso, durante il trasporto di rifiuti pericolosi di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i).	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di <b>rifiuti</b> con una <b>copia cartacea della scheda Sistri</b> – Area movimentazione fraudolentemente <b>alterata</b> (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Accompagnamento del trasporto di <b>rifiuti pericolosi</b> con una copia cartacea della <b>scheda Sistri</b> – Area movimentazione fraudolentemente <b>alterata</b> (articolo 260-bis, comma 8 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Soggetti che nei casi ex articolo 281, comma 1 non hanno adottato tutte le misure idonee a evitare un aumento anche temporaneo delle <b>emissioni</b> (articolo 279 comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote

<b>REATI AMBIENTALI</b> <b>violazioni alla legge 28 dicembre 1993, n. 549</b> <b>(Misure a tutela dell'ozono)</b>	
<b>Reato</b>	<b>Sanzione</b>
Violazione delle disposizioni in materia di cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono (articolo 3, comma 6)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

<b>REATI AMBIENTALI</b> <b>violazioni al D.Lgs 6 novembre 2007 n. 202</b> <b>(Misure a tutela dell'inquinamento provocato dalle navi)</b>	
<b>Reato</b>	<b>Sanzione</b>
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare (articolo 9, comma 1)	Sanzione pecuniaria fino a 250 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare (articolo 8, comma 1)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote
Sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 9, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote
Sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare in caso di danni gravi o permanenti alla qualità delle acque (articolo 8, comma 2)	Sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote

### Esempio

Nel caso di abbandono di rifiuti pericolosi nel suolo, l'applicazione delle sanzioni avviene in questo modo:

- chiunque ha commesso la violazione (cioè la persona fisica, per es. il titolare di un'impresa) è soggetto alla sanzione minima di **5.200 euro** (art. 265 D.Lgs 152/06 e s.m.i.);  
**in aggiunta**
- l'ente (cioè l'impresa) dovrà anche rispondere per il reato di inquinamento del suolo con sostanze pericolose ed è soggetto ad una sanzione **da 38.700 a 375.000 euro** (art.25-undecies D. Lgs 231/2001) oltre alle conseguenze penali.